



IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17 aprile 2018, riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

Avv. Lina Musumarra - Presidente

Avv. Gianpiero Orsino – Componente

Avv. Anna Cusimano – Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento del signor Giovanni Gioè (Tessera Fise 000455/M)

Premesso che

- acquisita la segnalazione trasmessa dalla signora Barbara Crucia, Presidente del centro ippico “Del Sorriso Nuova Associazione Sportiva Dilettantistica Equestre”, con atto di incolpazione depositato il 16 marzo 2018, ed allegata produzione documentale, la Procura Federale ha deferito il signor Giovanni Gioè per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del Regolamento di Giustizia FISE (d’ora in poi, per brevità, anche R.G.), nella parte in cui prevede che *“Costituiscono altresì illeciti disciplinari (...), i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all’attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i tesserati”,* per avere lo stesso abbandonato il centro ippico “Del Sorriso Nuova Associazione Sportiva Dilettantistica Equestre”, presso il quale svolgeva l’attività di istruttore, *“senza un preavviso che consentisse al titolare del centro di riorganizzare l’attività agonistica con altro istruttore nonché ai soci di non restare sprovvisti di un tecnico che potesse seguirli”;*
- visto l’art. 48 R.G., il Presidente del Tribunale Federale ha fissato l’udienza di discussione per la data del 17 aprile 2018, disponendone la comunicazione all’incolpato e alla Procura Federale;
- il signor Gioè non si è costituito in giudizio;



Federazione Italiana Sport Equestri

-
- all'udienza del 17 aprile 2018, stante l'assenza del Deferito, questo Collegio, previa verifica della ritualità delle comunicazioni, ha dichiarato la contumacia del signor Giovanni Gioè;
 - la Procura, riportandosi all'atto di incolpazione, ha concluso chiedendo l'applicazione della sanzione della censura, *ex art. 6, lettera b) R.G.*;
 - il Tribunale Federale si è riservato per la decisione.

Rilevato che

- la condotta ascritta al Deferito è incontestata in fatto;
- dalla documentazione agli atti emerge la responsabilità dell'incolpato, signor Giovanni Gioè, il quale senza preavviso né motivazione ha trasferito i propri cavalli e la propria attività presso il Centro Ippico Chirone;
- questo Tribunale ritiene che il comportamento del Deferito – istruttore federale di II livello, che gestiva tutta l'attività agonistica presso il centro ippico "Del Sorriso Nuova Associazione Sportiva Dilettantistica Equestre" – consistente nell'abbandono della struttura senza una motivazione né un preavviso che consentisse al titolare del centro di riorganizzare l'attività agonistica con altro istruttore nonché ai soci di non restare sprovvisti di un tecnico che potesse seguirli nell'attività, violi l'art. 1 comma 1 R.G., in quanto in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità cui sono tenuti nei confronti di chiunque tutti i Tesserati.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visto l'art. 1, comma 1 del Regolamento di Giustizia FISE, e l'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI,

APPLICA

al signor Giovanni Gioè la sanzione della censura *ex art. 6, comma 1, lettera b)* e dell'ammenda *ex art. 6, comma 1, lettera c)* di € 300,00 (trecento/00).

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed al Deferito, curandone la pubblicazione



Federazione Italiana Sport Equestri

sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Giustizia FISE.

Così deciso in Roma, il giorno 28 maggio 2018.

Presidente: F.to Avv. Lina Musumarra

Componente: F.to Avv. Gianpiero Orsino

Componente Relatore: F.to Avv. Anna Cusimano